



Un quesito sulla iscrizione all'Albo Gestori Ambientali

Risponde la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI
INformazione

2009

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Le imprese che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): L'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 individua le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestiti, devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali; tra queste vi sono “**le imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi**” che dovrebbero essere iscritte alla categoria 6 dell'Albo. Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 212, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, l'iscrizione all'Albo – nello specifico - per le attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie a favore della Regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali che debbono essere fissati da un apposito decreto ministeriale. Allo stato attuale si deve far presente che non sono stati ancora emanati i decreti relativi alle garanzie finanziarie per le attività di gestione di impianti fissi né mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti (nonché per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti), pertanto non risulta possibile procedere all'iscrizione all'Albo per queste attività.

Sul punto si riporta in calce anche la Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo del 13 gennaio 2009 (prot. n. 108/ALBO/Pres.) con la quale si è reso noto che le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo non possono più accettare le domande di iscrizione nella categoria 6.

Pubblicato il 20 ottobre 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

**Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare**
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
COMITATO NAZIONALE

Prot. n. 108/ALBO/PRES

13 GENNAIO 2009

ALLE SEZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI
LORO SEDI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA
LORO SEDI

OGGETTO: Istruttoria delle domande di iscrizione in categoria 6 (gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi).

Con l'entrata in vigore del D.M. 406/98, l'iscrizione all'Albo per la gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi (categoria 6), che ai sensi della previgente normativa (D.M. 324/91) si effettuava senza necessità di fideiussione, è stata assoggettata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, secondo le modalità e gli importi da fissarsi con apposito decreto ministeriale. L'iscrizione in detta categoria era divenuta pertanto impossibile, non essendo stato emanato tale decreto.

L'impossibilità di procedere all'iscrizione nella categoria in esame permane anche alla luce dell'attuale quadro normativo; infatti, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 11 dell'articolo 212, del D.Lgs. 152/06, continuano ad applicarsi, ai sensi del comma 14 del medesimo articolo, le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale gestori rifiuti di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 22/97.

Come noto, in virtù della disciplina transitoria contenuta all'articolo 23, comma 1, del D.M. 406/98, le iscrizioni effettuate ai sensi della previgente normativa, e quindi prive di fideiussione, rimanevano valide ed efficaci fino alla naturale scadenza.

Di conseguenza, alcune imprese, quelle già iscritte, sarebbero state gratificate da una inaspettata rendita di posizione; mentre altre imprese, non potendo ottenere

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© **Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

l'iscrizione, sarebbero state ingiustamente escluse dalle attività oggetto dell'iscrizione stessa.

Per evitare distorsioni del mercato, il Comitato nazionale ritenne opportuno consentire alle imprese interessate di proporre domanda di iscrizione nella categoria 6 ed alle Sezioni regionali e provinciali di espletare la relativa istruttoria fino alla conclusione positiva o negativa e senza, ovviamente, procedere all'iscrizione.

Con la circolare n. 3563 del 4 Luglio 2000 il Comitato nazionale stabilì *"al fine di non creare disarmonie nel mercato tra gli operatori del settore, ... che la comunicazione con la quale la Sezione regionale dell'Albo dà notizia all'interessato della positiva conclusione dell'istruttoria sui requisiti per l'iscrizione è da considerarsi efficace ai fini della dimostrazione del possesso di tali requisiti per lo svolgimento dell'attività in questione ..."*.

La circolare del Comitato nazionale, dunque si rese necessaria per la presenza sul mercato di imprese regolarmente iscritte ai sensi del D.M. 324/91 e per l'impossibilità di effettuare nuove iscrizioni dopo l'entrata in vigore del D.M. 406/98.

Attualmente è venuta meno quella disparità di trattamento che la circolare n. 3563 del 4 luglio 2000 aveva voluto eliminare, in quanto le iscrizioni effettuate ai sensi del D.M. 324/91 sono giunte alla naturale scadenza e non sono suscettibili di rinnovo. Pertanto il Comitato nazionale ha disposto quanto segue:

- 1) la circolare n. 3563 del 4 Luglio 2000 è abrogata;
- 2) le comunicazioni di conclusione positiva dell'istruttoria, effettuate ai sensi della suddetta circolare perdono efficacia;
- 3) le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo non accetteranno le domande di iscrizione nella categoria 6, né proseguiranno o completeranno le istruttorie in corso;
- 4) le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo daranno comunicazione delle presenti disposizioni, nel tempo più breve possibile, alle imprese che hanno fatto domanda d'iscrizione nella categoria 6.

Il Segretario
Anna Silvestri

Il Presidente
dott. Eugenio Onori

Per un approfondimento sulle tematiche
in materia di gestione di rifiuti segnaliamo il volume
"Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni..."
edizione 2009 di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)



www.dirittoambiente.net



Diritto all'ambiente[®]
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line



Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI
INformazione

2009